



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 11/10/2022

Numero Registro Dipartimento 77

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12269 DEL 12/10/2022

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott.GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Rilascio parere favorevole nei riguardi idrogeologici e forestali alla Ditta MARUCA ROSARIO "per la TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI VINCOLATI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE, RICADENTI NEL COMUNE di FALERNA (CZ) E CENSITI NEL N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA 15 particelle 8, 16, 19, 35, 161, 183, 271, 311, 315, 317, 319; TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI VINCOLATI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL TERRENO E MESSA IN COLTURA MEDIANTE ARATURA DEL TERRENO – PRATICA protocollo generale REGCAL n° 501750 del 19/11/2021.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;

la D.G.R. n°2661 del 21 giugno 1999 recante “ adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R.7/96 e dal Dlgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

il decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “ separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale

la L.r. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;

la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale: ha preso atto «che l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n.6/2021 - “al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali»;

la Deliberazione n. 159 del 20/04/2022 “ MISURE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE-APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE ABROGAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE 07 NOVEMBRE 2021 N.9”;

la Deliberazione n. 183 del 30/04/2022 “RIASSEGNAZIONE DIRIGENTI.” Con la quale la Giunta Regionale l’Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato assegnato all’UOA POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO;

il D.P.G.R. n. 48 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Domenico Maria PALLARIA;

la Legge Regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;

la D.G.R. n.267/2008 recante: “assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico;

VISTO

Il
R.D.30.12.1923 n.3267 e il R.D.16.05.1926 n.11
26;

il D.P.R.n.11/1972 e il D.P.R.n.616/1977;

D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;

le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;

il D.Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.34 "Testo unico in materia d foreste e filiere forestali";

PREMESSO CHE

la ditta **MARUCA ROSARIO** ha presentato istanza, **PROT. REGCAL n° 501750 del 19/11/2021**, per il rilascio parere favorevole nei riguardi idrogeologici e forestali per la **TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI VINCOLATI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE, RICADENTI NEL COMUNE di FALERNA (CZ) E CENSITI NEL N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA 15 particelle 8, 16, 19, 35, 161, 183, 271, 311, 315, 317, 319** – La porzione di terreno, ricadente all'interno del confine di complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. dell'art. 1 R.D. 3267/23 del Comune di **FALERNA (VV)**, è risultato essere terreno saldo e, pertanto, l'istanza, unitamente al progetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di **FALERNA (CZ)** dal 23/6/2021 al 08/07/2021, senza osservazioni;

il professionista, ai sensi dell'art. 3 della L.R.25/2018, effettuata ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato il pagamento delle spettanze per la prestazione professionale;

VISTO il Decreto N.14134 del 31/12/2021 con il quale è stato accertato l'importo complessivo relativo i versamenti per diritti di segreteria e diritti d'istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale;

VISTO l'art. 14 delle P.M.P.F. approvate con D.G.R. n. 218 del 20/05/2011 e pubblicate sul BUR n. 12 del 01/07/2011;

VISTO il progetto redatto dal **Dr. Agronomo GANINO Adriano**, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n.741/A, redatto ai sensi dell'artt. 4 e 7;

VISTO il verbale istruttorio prot. n. 417993 REGCAL del 22/09/2022;

CONSIDERATO,

-Che, per come disposto dall'art. 8, 9,11, 14 e dall'art. 59 bis delle PMPF e ss.mm.ii, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi, non coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole della competente struttura, sono autorizzati dall'UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 – Lavorazione dei terreni in zone acclivi – delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 8 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi – delle PMPF, si definiscono saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che da almeno 5 anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, altresì che agli effetti del comma 2, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 11 Estrazione di pietrame, fermo restante il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici;

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di fattibilità resa dai funzionari preposti al competente ufficio,

invero dal Responsabile del Procedimento presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Ufficio di Catanzaro,

TENUTO CONTO che non essendo stato individuato un responsabile del procedimento, tale funzione è assunta dal dirigente per come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 19/2001;

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

IL RILASCIO DI PARERE FAVOREVOLE, nei soli riguardi forestali ed idrogeologici, per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per il progetto relativo alla TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI VINCOLATI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE, SU TERRENO IN AGRO DEL COMUNE DI FALERNA (CZ) CENSITI NEL N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA 15 particelle 8, 16, 19, 35, 161, 183, 271, 311, 315, 317, 319 su una superficie interessata di Ha 5.00.00, così come raffigurato negli elaborati progettuali;

- Il presente parere favorevole è subordinato al rispetto, da parte del proponente nonché da parte della DD.LL di modalità di esecuzione dei lavori idonei ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque e, dovranno essere usati tutti gli accorgimenti utili a prevenire franamenti, aggrottamenti, ed accumuli di materiale di risulta. Di seguito si riportano condizioni/prescrizioni a cui è sottoposta la ditta **MARUCA ROSARIO**;
- i lavori dovranno essere eseguiti in totale conformità alla domanda ed agli elaborati progettuali presentati;
- Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate e di cui ai susseguenti Capi, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 56 e 57 delle PMPF
- Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori deve provvedere a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella cartografia catastale di progetto, allegata «Ortofoto, Mappa catastale, Documentazione fotografica» e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi.
- I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, alle proprietà vicinorie e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 aprile 1999 – GU 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86).
- Per come disposto al comma 1 dell'art. 8 delle PMPF, Dissodamento dei terreni nudi e saldi che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria, degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
- La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie

arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri con funzione di siepe.

- Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm, il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argine dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto.
- Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo di evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione.
- Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
- Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessano l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico del terreno.
- Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.
- E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, altresì bosco di neoformazione di cui all'art. 5, comma 1 delle PMPF, tutelato per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane.
- Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.

DI STABILIRE

- Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, dei progettisti e del Direttore dei Lavori, e in ogni caso inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
- Che l'U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Ufficio di Catanzaro, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevedibili ed imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestano insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267;

- Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
- Che per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della Legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di Falerna (CZ) per 15 giorni consecutivi;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Comune di Falerna (CZ) – protocollo.falerna@asmepec.it;
- Ditta Proponente: MARUCA ROSARIO svincolo autostrada 40 – 88040 – FALERNA (CZ);
- Dott. Agr. Ganino Adriano – adriano.ganino@hotmail.it@libero.it;
- Regione Carabinieri Forestale Calabria - Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzarofcz42735@pec.carabinieri.it.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Ida Corea

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Pallaria

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 77 del 11/10/2022

OGGETTO Rilascio parere favorevole nei riguardi idrogeologici e forestali alla Ditta MARUCA ROSARIO "per la TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI VINCOLATI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE, RICADENTI NEL COMUNE di FALERNA (CZ) E CENSITI NEL N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA 15 particelle 8, 16, 19, 35, 161, 183, 271, 311, 315, 317, 319; TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI VINCOLATI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL TERRENO E MESSA IN COLTURA MEDIANTE ARATURA DEL TERRENO – PRATICA protocollo generale REGCAL n° 501750 del 19/11/2021.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 12/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)